

## ASSOCIAZIONE "PESCARABICI"

# STATUTO

---

### TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE

#### Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un'associazione ciclo-ambientalista denominata "PESCARABICI".

### TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

#### Articolo 2

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia, nonviolenza e sviluppo sostenibile.

L'associazione no ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica, ai sensi della L.n.266/91 (legge quadro sul volontariato). Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; in particolare promuovendo la bicicletta per migliorare mobilità e qualità della vita urbana e per la pratica di una forma di escursionismo rispettosa dell'ambiente.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

#### Articolo 3

L'associazione si prefigge prioritariamente l'obiettivo di sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale e in condizioni di sicurezza della bicicletta come risposta moderna ai problemi di congestione e paralisi del traffico, di inquinamento acustico e dell'aria. in particolare l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- 1) proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
- 2) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti, pedoni e disabili; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- 3) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
- 4) promuovere l'intermodalità tra bicicletta ed altri mezzi di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il miglioramento del trasporto ferroviario;
- 5) 5) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari ciclo-

- turistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità anche di tipo sportive, dilettantistiche, amatoriali e agonistiche;
- 6) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
  - 7) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
  - 8) organizzare attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola, come previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea;
  - 9) editare e pubblicare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell'associazione;
  - 10) attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
  - 11) ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
  - 12) favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
  - 13) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 2, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli;
  - 14) svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali.

#### **Articolo 4**

L'Associazione potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali per migliorare il conseguimento degli scopi sociali.

L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

### **TITOLO III - SOCI**

#### **Articolo 5**

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota e l'accettazione della tessera.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente.

#### **Articolo 6**

Tutte i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota di adesione.

L'associazione aderente deve ammettere alle proprie iniziative i soci delle altre associazioni aderenti alla FIAB.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

### **Articolo 7**

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo

Il recesso, comunque manifesto, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci, la quale provvederà alla nomina di una terna di soci che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura con giudizi inappellabili.

## **TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 8**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori.

### **Articolo 9**

L'Assemblea dei soci composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di marzo per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori alla loro scadenza naturale e dare le linee programmatiche all'associazione.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima e tramite lettera circolare con affrancatura ordinaria o per posta elettronica (qualora la stessa fosse stata scelta dal socio quale modalità di comunicazione all'atto dell'iscrizione o del rinnovo annuale), inviate almeno 15 giorni prima.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

## **Articolo 10**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 consiglieri effettivi più due supplenti eletti fra tutti i soci, rimane in carica per tre anni ed i suoi membri sono singolarmente rieleggibili.

Il Consiglio nella riunione immediatamente successiva elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, determinando i poteri e le attribuzioni di ciascuno; si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta scritta e motivata la maggioranza dei consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

## **Articolo 11**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 12**

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

## **TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

### **Articolo 13**

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

### **Articolo 14**

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

## **TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento**

### **Articolo 15**

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più una degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

### **Articolo 16**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati..

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 17**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.